



Ordinanza n. 14587/2013

IV SETTORE

AREA DI VIGILANZA - UFFICIO COMMERCIO

Prot. n. 14587/2013

IL RESPONSABILE

Vista la comunicazione del Sig. Vincenzo Battista del 24/07/2013 dalla quale si evince che in data 07/08/2013 procederà alla demolizione del fabbricato sito alla via Manfredi n°61;

Visto il permesso a costruire n°1403 del 04/10/2012 del Sig. Vincenzo Battista ;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato da dipendenti di questo Comando unitamente all'interessato e al Direttore dei lavori si è accertato che per l'esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato si andrà ad occupare parte della carreggiata ;

Visto che il fabbricato è ubicato lungo un'arteria stradale ove giornalmente circola una mole di traffico veicolare notevole ;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito, a tutela;

- Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- Per la pubblica e privata incolumità ;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 12714 del 09/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del IV Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati, che in data 07 Agosto 2013 dalle ore 07:00 fino al termine dei lavori, sia istituito in via Manfredi a partire dall'intersezione stradale di via Circumvallazione fino all'altezza del fabbricato "Mastroberardino" un senso unico alternato, che dovrà essere gestito da personale della Ditta appaltatrice con la presenza di movieri e segnaletica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri.

La Ditta esecutrice dei lavori;

- **Dovrà** adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- **Dovrà** provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
- **Dovrà curare** l'apposizione della segnaletica stradale occorrente nell'area del cantiere e adotterà ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo devono essere di colore giallo. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e impiegabili che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso dei materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate e il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente danneggiata, deve essere effettuato al termine dei lavori.;



- Si renderà responsabile unitamente al titolare del permesso a costruire in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale;
- Curerà, al termine della demolizione la recinzione dell'area interessata dai lavori e l'apposizione della segnaletica stradale occorrente nell'area interessata dal cantiere;
- Adotterà ogni precauzione durante l'esecuzione della demolizione del fabbricato ;
- Adotterà ogni tutela per la pubblica incolumità dei pedoni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ❖ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:
- ✓ al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ❖ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, 05/08/2013



Il Comandante della Polizia Municipale
(Ten. Domenico Giannetta)